

La sanzione amministrativa minima, applicabile per le violazioni alla legge istitutiva od al regolamento di attuazione della riserva, è stabilita in L. 100.000 raddoppiate in caso di recidività.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Art. 13.

Gestione servizi

L'ente gestore è autorizzato, con la presente legge, a stipulare convenzioni, previo parere dell'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e di servizi generali necessari od utili alla conduzione ordinaria e straordinaria della riserva naturale.

L'ente gestore potrà altresì stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate della « riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile » dietro pagamento di una somma il cui ammontare verrà fissato di concerto con l'ufficio regionale per i parchi, e ciò al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa.

In tale caso debbono comunque essere previste facilitazioni per le visite a scopo didattico, di ricerca scientifica e per quelle organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori.

Art. 14.

Norme finanziarie

Per la realizzazione della « riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile » è autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di L. 200 milioni.

Detta somma viene iscritta in termini di competenza nel capitolo di spesa di nuova istituzione n. 21021 del bilancio regionale per l'esercizio in corso con la seguente denominazione « Contributi per la gestione della riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile ».

Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte mediante riduzione, per l'importo di L. 200 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29842, elenco n. 4, lettera b), del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1985.

Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari successivi la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. La relazione deve essere corredata dal rendiconto della gestione relativa all'anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all'anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralcio di essi, nonché delle attività da svolgere nell'anno successivo.

Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito della riserva, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili al raggiungimento delle finalità istitutive ed al funzionamento della riserva stessa.


La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 giugno 1985

Il Presidente
PANIZZI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 15 giugno 1985.

PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA PROPOSTA
DI LEGGE " RISERVA NATURALE PARZIALE
DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE."


ZONA "A" Ha 244
 AREA SOTTOPOSTA A TUTELA INTEGRALE

ZONA "B" Ha 1704
 AREA DI RISPETTO

